

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1970

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 431, prevede lo stanziamento sul bilancio di questo Ministero di:

- lire 8.000 milioni per l'anno 1968;
- lire 12.000 milioni per l'anno 1969;
- lire 16.000 milioni per l'anno 1970;
- lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi.

L'intervento finanziario dello Stato è essenziale per migliorare l'assistenza alle persone affette da disturbi mentali ed evitare gravose incidenze finanziarie sulla provincia e sugli enti che praticano l'assistenza, oneri non fronteggiabili con le entrate ordinarie per il noto stato di dissesto in cui versano gli enti medesimi. Le somme disponibili, in particolare, devono servire ad assicurare le fonti di finanziamento per le maggiori spese derivanti dall'assunzione di nuovo personale (medici, psicologi, infer-

mieri, assistenti sanitarie visitatrici, assistenti sociali), miglioramenti economici ai medici in servizio e la concessione di contributi alle province.

Le somme non sono ancora state utilizzate, ed appare molto improbabile che le possano essere entro questo anno finanziario, nonostante che questo Ministero si sia già reso promotore di una modifica dell'articolo 5 della predetta legge n. 431 (avvenuta con legge 13 marzo 1969, n. 83) nel senso di conservare ai residui a tutto il 1969, la parte non spesa impegnata della somma di lire 8.000 milioni stanziata per l'anno 1968.

Giova precisare che il Ministero della sanità ai fini dell'applicazione della legge, ha adottato i seguenti provvedimenti:

- 1) in ordine all'articolo 5 (miglioramenti economici ai medici in servizio ed assunzione di nuovo personale medico e non medico, sia per gli ospedali psichiatrici che per i servizi di igiene mentale) sono state fissate

le misure stipendiali limitatamente al personale medico in servizio, con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti.

Con circolare n. 117 del 24 maggio 1969 avente per oggetto « trattamento economico al personale medico » sono state impartite disposizioni ai signori prefetti e ai signori medici provinciali in ordine al nuovo trattamento economico. Tuttavia, non tutte le province hanno provveduto a recepire il predetto decreto nei regolamenti organici, anche per perplessità sorte in ordine al disposto dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Al fine di risolvere tale delicata questione sono in corso trattative con il Ministero dell'interno;

2) con decreto interministeriale (sanità, interno, tesoro) è stato provveduto, dopo

laboriose trattative con le organizzazioni sindacali di categoria, a stabilire le nuove misure stipendiali del personale non medico dipendente dagli ospedali psichiatrici.

I due predetti decreti forniranno gli strumenti idonei a conoscere l'impegno di spesa necessaria per fronteggiare gli oneri di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge, nonché la previsione del fabbisogno del personale da assumere.

Per l'ordine di idee innanzi esposto si rende necessaria un'ulteriore modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, numero 431, nel senso di consentire l'utilizzo delle somme di lire 8.000 milioni e di lire 12.000 milioni non impiegate nell'esercizio 1969 entro l'anno 1970.

A tal fine si è predisposto l'allegato disegno di legge composto da un articolo unico che si propone per l'ulteriore corso.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970 ».